

**ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI TERRITORI A PRESENZA CONSOLIDATA DEL CINGHIALE****PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

REGIONE DEL VENETO, FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL VENETO,
CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI DEL VENETO, CONFAGRICOLTURA VENETO

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ACQUISTO, INVENTARIAZIONE E DISTRIBUZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) ED AI COMPENSORI ALPINI (CA) DI STRUMENTI ADATTI ALLA CATTURA, A SCOPO DI CONTROLLO, DEI CINGHIALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA PER GLI ANNI 2022-2027".

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

La Federazione Regionale Coldiretti del Veneto (di seguito anche "Coldiretti Veneto"), con sede legale in Via Torino 180, 30172 Venezia-Mestre, C.F. 82005670276 rappresentata dal Presidente regionale o suo delegato _____;

La Confederazione Agricoltori del Veneto (di seguito anche "CIA"), con sede legale in via Rizzardi 26, 30175 Marghera Venezia, p.i. 80024790281 rappresentata dal Presidente regionale o suo delegato _____;

La Confagricoltura Veneto, con sede legale in Via Claudio Monteverdi 15, 30174 Venezia-Mestre, Codice Fiscale 80009320278 rappresentata dal Presidente regionale o suo delegato _____;

di seguito indicate con "le Parti",

Premesso che,

- a) la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che interessa esclusivamente i suini, sia selvatici che domestici;
- b) a seguito del riscontro di casi di PSA in alcune regioni del nord d'Italia, è emersa la necessità di adottare misure urgenti finalizzate all'eradicazione della Peste Suina Africana nei cinghiali, nonché alla prevenzione della sua diffusione negli allevamenti di suini;



0ab36a48



- c) per questi motivi, con D.L. n. 9/2022, convertito con L. n. 29/2022, è stato disposto che tutte le Regioni e le Province Autonome adottino propri Piani di Interventi urgenti per far fronte all'emergenza;
- d) al fine di individuare le strategie operative per affrontare la malattia e per potenziare le misure di controllo e sorveglianza, la Giunta regionale con DGR n. 50/2022 ha provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021, nonché a istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie;
- e) in seguito la Giunta regionale, con DGR n. 712/2022, ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), e con DGR n. 1528/2022 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (AVISIP) per la realizzazione del progetto "acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027". La successiva DGR n. 493 del 26 aprile 2023 ha provveduto, fra l'altro, a implementare le attività progettuali e le risorse finanziarie di cui alla predetta DGR n. 1528/2022;
- f) pertanto, è interesse delle Parti attuare ed implementare in maniera efficace ed efficiente il richiamato progetto "acquisto, inventariazione e distribuzione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed ai Comprensori Alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027" ed a sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa;
- g) il presente Protocollo si avvale della capillare presenza territoriale e delle caratteristiche insite nelle Organizzazioni professionali agricole per favorire e fare una prima valutazione dell'utenza nella presentazione delle istanze;
- h) pertanto, le Parti, ognuna per le rispettive competenze definite dagli Statuti e/o norme vigenti, manifestano la volontà di avviare un percorso di sinergia e collaborazione relativamente all'attività di controllo nei territori a presenza consolidata del cinghiale, avvalendosi anche delle strutture periferiche.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente protocollo, si conviene quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. La Regione del Veneto, Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto con il presente Protocollo, condiviso precedentemente anche con i portatori di interesse ed organi di vigilanza (Ambiti Territoriali di Caccia / Comprensori Alpini, Polizie provinciali e Carabinieri forestali), intendono avviare la collaborazione e il confronto volto a implementare in maniera efficace ed efficiente il progetto "acquisto, inventariazione e distribuzione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed ai Comprensori Alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027" approvato con DGR n. 1528/2022.
2. In particolare, costituiscono oggetto del presente protocollo la condivisione di linee guida comuni finalizzate alla richiesta ed utilizzo degli strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali.



0ab36a48



Art. 2 - Impegni della Regione del Veneto, Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto

1. La Regione del Veneto, Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto convengono nell'approvazione dei protocolli operativi di cui alle seguenti Appendici:
 - a. Appendice 1: richiesta/utilizzo della gabbia/chiusino;
 - b. Appendice 2: richiesta/utilizzo della trappola/gabbia esagonale;
 - c. Appendice 3: richiesta/utilizzo del recinto mobile in rete.
2. La Regione del Veneto, Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto si impegnano a collaborare nella diffusione della conoscenza del presente Protocollo attraverso l'organizzazione di specifici momenti informativi/formativi aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, anche utilizzando personale, sedi e attrezzature presenti nelle eventuali strutture e uffici periferici.
3. Per dare attuazione al presente protocollo, le Parti, potranno ricorrere anche a collaboratori esterni attraverso le forme previste dalla vigente normativa in materia.
4. Le parti si impegnano, inoltre, a mettere a disposizione, ove necessario, eventuali dati/informazioni anche di natura economica.

Art. 3 - Oneri

1. Gli eventuali oneri finanziari e costi necessari per dare attuazione al presente Protocollo sono a carico di ciascuna Parte.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo ha durata di dodici mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.

Art. 5 – Controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. Diversamente, per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Protocollo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

Art. 6 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).



0ab36a48



Venezia, _____2023

Regione del Veneto

Federazione Regionale Coldiretti del Veneto

La Confederazione Agricoltori del Veneto

Confagricoltura Veneto



APPENDICE 1

RICHIESTA/UTILIZZO DELLA GABBIA/CHIUSINO

1. il proprietario/conduuttore del fondo, oggetto di danni o comunque interessato da frequentazioni di cinghiali, per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni agricole, presenta istanza per l'assegnazione della gabbia/chiusino, utilizzando il modello di richiesta di autorizzazione alla sua detenzione, indicando principalmente:
 - a. il sito di utilizzo, comprensivo di località, Comune, mappa e coordinate;
 - b. numero di gabbie/chiusini richiesti;
 - c. l'operatore responsabile della gestione della gabbia/chiusino (che può essere anche il proprietario/conduuttore del fondo);
 - d. l'ATC/CA territorialmente competente, nonché l'operatore (o gli operatori) abilitato nel controllo del cinghiale di cui si avvarrà per l'abbattimento dei capi;
2. raccolte le istanze corrette secondo la modulistica predisposta, le sedi provinciali delle Associazioni agricole provvedono ad inviarle all'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale territorialmente competente;
3. l'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria autorizza il proprietario/conduuttore del fondo e/o l'operatore abilitato, responsabile alla detenzione ed all'utilizzo della gabbia/chiusino, comunicandolo contemporaneamente alla competente Direzione regionale, all'ATC/CA, alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti;
4. le rispettive Polizie provinciali vengono incaricate alla supervisione della gabbia/chiusino;
5. gli ATC/CA provvedono, se necessario, a coadiuvare gli agricoltori per l'utilizzo/l'installazione/messa in opera della gabbia/chiusino;
6. l'operatore abilitato o il proprietario/conduuttore del fondo indicato alla precedente lettera c) è incaricato nel monitoraggio giornaliero della gabbia/chiusino e di comunicare il numero dei capi controllati, entro 48 ore dall'abbattimento, al Servizio di Polizia provinciale e alle Sedi afferenti all'UO Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria territorialmente competenti;
7. l'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale realizza un apposito inventario degli strumenti distribuiti, numerati e riportati in un apposito registro dove dovrà essere annotato:
 - il numero progressivo;
 - il numero di inventario;
 - il nominativo dei soggetti affidatari autorizzati ed individuati in conformità e nel rispetto dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L.R. n. 18/2016;
 - la data e la firma di avvenuta consegna degli strumenti adatti alla cattura, comprese le linee guida sull'orretto utilizzo e sulle modalità di gestione, anch'esse debitamente sottoscritte;
 - eventuali note.

Il registro dovrà essere inviato all'ufficio della Direzione regionale.



0ab36a48



APPENDICE 2

RICHIESTA/UTILIZZO DELLA TRAPPOLA/GABBIA ESAGONALE

1. il proprietario/conduuttore del fondo, anche in forma associata (oggetto di danni o comunque interessato da frequentazioni di cinghiali), per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni agricole, presenta istanza per l'assegnazione della trappola/gabbia esagonale (recinto di cattura collettivo in metallo), utilizzando il modello di richiesta di autorizzazione alla sua detenzione, indicando principalmente:

- a. il sito di utilizzo, comprensivo di località, Comune, mappa e coordinate;
 - b. l'operatore responsabile della gestione della trappola/gabbia esagonale (che può essere anche il proprietario/conduuttore del fondo);
 - c. l'ATC/CA territorialmente competente, nonché l'operatore (o gli operatori) abilitato nel controllo del cinghiale di cui si avvarrà per l'abbattimento dei capi;
2. raccolte le istanze corrette secondo la modulistica predisposta, le sedi provinciali delle Associazioni agricole provvedono ad inviarle all'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale territorialmente competente;
3. l'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria autorizza il proprietario/conduuttore del fondo e/o l'operatore abilitato, responsabile alla detenzione ed all'utilizzo della gabbia/chiusino, comunicandolo contemporaneamente alla competente Direzione regionale, all'ATC/CA, alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti;
4. le rispettive Polizie provinciali vengono incaricate alla supervisione della trappola/gabbia esagonale;
5. gli ATC/CA provvedono, se necessario, a coadiuvare gli agricoltori per l'utilizzo/l'installazione/messa in opera della trappola/gabbia esagonale;
6. l'operatore abilitato o il proprietario/conduuttore del fondo indicato alla precedente lettera c) è incaricato nel monitoraggio giornaliero della trappola/gabbia esagonale e di comunicare il numero dei capi controllati, entro 48 ore dall'abbattimento, al Servizio di Polizia provinciale e alle Sedi afferenti all'UO Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria territorialmente competenti;
7. l'autorizzazione al controllo mediante trappola/gabbia esagonale (recinto di cattura collettivo in metallo) include, di norma, anche la consegna e l'utilizzo della fototrappola con accessori;
8. l'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale realizza un apposito inventario degli strumenti distribuiti, numerati e riportati in un apposito registro dove dovrà essere annotato:
- il numero progressivo;
 - il numero di inventario;
 - il nominativo dei soggetti affidatari autorizzati ed individuati in conformità e nel rispetto dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2 della LR n. 50/1993 e dell'art. 70 della LR n. 18/2016;
 - la data e la firma di avvenuta consegna degli strumenti adatti alla cattura, comprese le linee guida sul loro corretto utilizzo e sulle modalità di gestione, anch'esse debitamente sottoscritte;
 - eventuali note.

Il registro dovrà essere inviato all'ufficio competente della Direzione regionale.



0ab36a48



APPENDICE 3

RICHIESTA/UTILIZZO DEL RECINTO MOBILE IN RETE

1. il proprietario/conduuttore del fondo, anche in forma associata (oggetto di danni o comunque interessato da frequentazioni di cinghiali), per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni agricole, presenta istanza per l'assegnazione del recinto mobile in rete (recinto di cattura collettivo a rete), utilizzando il modello di richiesta di autorizzazione alla sua detenzione, indicando principalmente:

- a. il sito di utilizzo, comprensivo di località, Comune, mappa e coordinate;
- b. l'operatore responsabile della gestione del recinto di cattura collettivo a rete (che può essere anche il proprietario/conduuttore del fondo);
- c. l'ATC/CA territorialmente competente, nonché l'operatore (o gli operatori) abilitato nel controllo del cinghiale di cui si avvarrà per l'abbattimento dei capi;

2. raccolte le istanze corrette secondo la modulistica predisposta, le sedi provinciali delle Associazioni agricole provvedono ad inviarle all'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale territorialmente competente;

3. l'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria autorizza il proprietario/conduuttore del fondo e/o l'operatore abilitato, responsabile alla detenzione ed all'utilizzo della gabbia/chiusino, comunicandolo contemporaneamente alla competente Direzione regionale, all'ATC/CA, alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti;

4. le rispettive Polizie provinciali vengono incaricate alla supervisione del recinto di cattura collettivo a rete;

5. gli ATC/CA provvedono, se necessario, a coadiuvare gli agricoltori per l'utilizzo/l'installazione/messa in opera del recinto di cattura collettivo a rete;

6. l'operatore abilitato o il proprietario/conduuttore del fondo indicato alla precedente lettera c) è incaricato nel monitoraggio giornaliero del recinto di cattura collettiva a rete e di comunicare il numero dei capi controllati, entro 48 ore dall'abbattimento, al Servizio di Polizia provinciale e alle Sedi afferenti all'UO Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria territorialmente competenti;

7. l'autorizzazione al controllo mediante recinto di cattura collettivo a rete include, di norma, anche la consegna e l'utilizzo della fototrappola con accessori;

8. l'ufficio provinciale dell'Amministrazione regionale realizza un apposito inventario degli strumenti distribuiti, numerati e riportati in un apposito registro dove dovrà essere annotato:

- il numero progressivo;
- il numero di inventario;
- il nominativo dei soggetti affidatari autorizzati ed individuati in conformità e nel rispetto dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2 della LR n. 50/1993 e dell'art. 70 della LR n. 18/2016;
- la data e la firma di avvenuta consegna degli strumenti adatti alla cattura, comprese le linee guida sul loro corretto utilizzo e sulle modalità di gestione, anch'esse debitamente sottoscritte;
- eventuali note.

Il registro dovrà essere inviato all'ufficio competente della Direzione regionale.



0ab36a48

